

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 167

[ID VIP 10627] - Parco agro-fotovoltaico della potenza complessiva di 50,00 MW, e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del PUA ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: DC ENERGY S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 185202 del 11.10.2024, acquisita in pari data al prot. n. 496437 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006" e ss.mm.ii.;
- con successiva nota prot. n. 231170 del 16.12.2024, acquisita in pari data al prot. n. 624947 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006" e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 632231 del 19.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 17700 del 14.01.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10627, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agro-fotovoltaico della potenza complessiva di 50,00 MW, e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "DC ENERGY" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ID_VIP10627_Istruttoria.pdf - 4083eac8d2a1f448af4ce1262de0871e9e19294bf108b9de78e825000b3a3b97

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 10627
Oggetto:	Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico avanzato della potenza complessiva di 50,00 MW, e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG).
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)” impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” di nuova realizzazione.
Proponente	DC Energy S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica della potenza di 50,00 MW, e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG).

L'impianto sarà costituito da:

- 86.736 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino ciascuno di potenza pari a 630 Wp;
- n°21 cabine di campo e trasformazione;
- n°1 stalla e magazzino;
- n° 1 Stazione di Trasformazione “Utente” (SET);

L'impianto fotovoltaico sarà connesso alla RTN per il tramite di una stazione utente di trasformazione (SET) in località Sprecacenero (FG), che consentirà di elevare la tensione dell'impianto di produzione dalla MT - 30 kV all'AT - 150 kV. Da qui con cavo in AT l'energia prodotta sarà inviata ad un sistema di sbarre AT del futuro ampliamento della sezione a 150 kV della stazione RTN di Foggia 380/150 kV denominata “Satellite”,-realizzata nelle immediate vicinanze della stazione esistente, che raccoglierà l'energia prodotta sia dall'impianto in questione che da altri produttori con i quali si prevede di condividere lo stallo AT della SE RTN assegnato da Terna. La nuova stazione Satellite sarà collegata all'esistente stazione di Foggia a mezzo di un elettrodotto in cavo interrato in alta tensione. Il cavidotto per il tratto “Stazione satellite-SE Foggia” avrà una lunghezza di circa 240 metri, mentre il cavidotto in Mt avrà lunghezza di 10.7 km circa lungo strade provinciali SP 26 e SS 89.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di 86.736 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino modello JKM630N-78HL4-BDV della Jinkosolar. da 630 Wp ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale di tipo 2V in acciaio zincato a caldo. I pannelli avranno altezza minima da terra di 1.30 m con una inclinazione massima allo zenitale di 43°e altezza massima di 4.73 m. Il baricentro dei pannelli in fase di lavoro è alla quota 3.025 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 10.5 m in asse ai pali dei tracker.

Inquadramento area di progetto

L'area di intervento è sita nel territorio comunale di Foggia in Località "Arpinova" lungo la SP 26 a circa 7 km nord est del centro abitato di Foggia. La natura del terreno interessato è pianeggiante con un'altimetria intorno ai 120 m s.l.m.

L'area di intervento con superficie lorda catastale di circa 68.87.07 ha è censita nel catasto del Comune di Foggia, nello specifico: foglio di mappa n.28 particelle 105-106-811-813-810-812-26-94-95-96-249-372-581-843

Secondo il P.R.G. del comune di Foggia l'area di impianto e della SE ricade in zona E – Area agricola.

La SSE è catastalmente individuato alla particella 548 del foglio 51 del Comune di Foggia (FG)

La Stazione Satellite (Ampliamento) sarà catastalmente ubicata al foglio 37 alle particelle N° 147 - 141 - 142 del Comune di Foggia (FG).

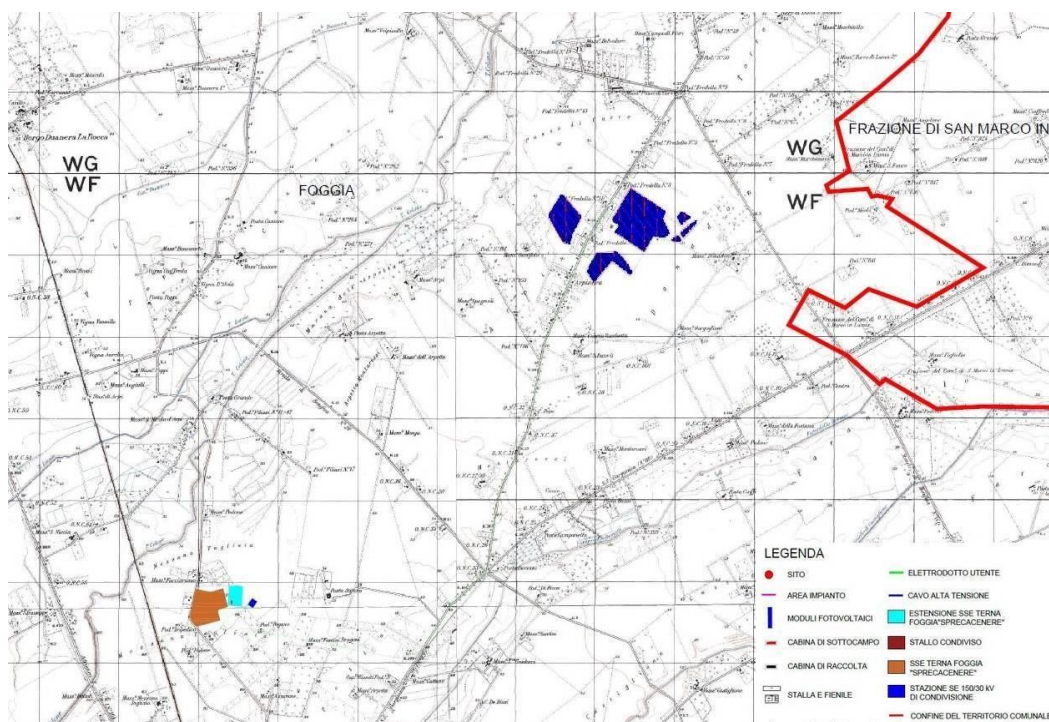


Figura 01: Inquadratura su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico, del cavidotto e del punto di connessione



Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico.

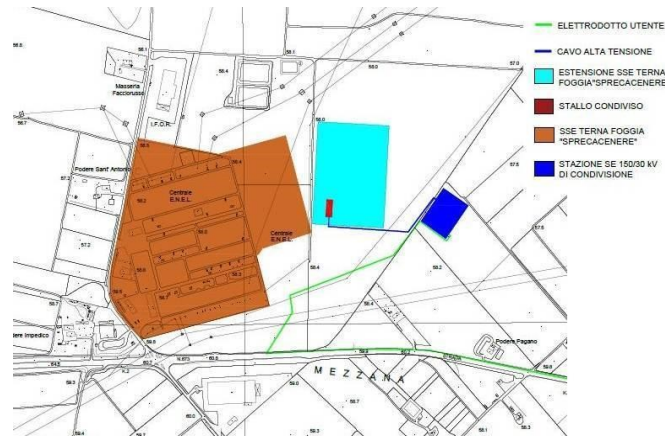


Figura 03: . Inquadramento su ortofoto della SEU e dell'ampliamento della SE di Terna.

CONSIDERAZIONI SUL IDONEITA' DELL'AREA

Verifica idoneità ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) in riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:
 1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 2. L'area **non** è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento né rinchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;
 3. L'area **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;
- lett. c-quater)** l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto. Nel buffer di 500 m è presente il vincolo (Fig. 04):
 - **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: b-Aree appartenenti alla rete dei tratturi e relativa aree di rispetto: **Regio Tratturello Foggia Ciccalente N°48** non reintegrato **Classe A** in riferimento al Quadro di Assetto dei Trattori di Puglia (articolo 6 comma 1 della legge regionale 4/2013);

Si segnala la presenza di due vincoli rappresentati da aree a rischio archeologico censite dal PPTR come Componenti Culturali ed Insediative - **c- Zone di interesse archeologico + area di rispetto** anche se non

rientrano tra i beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 perché non sottoposte a vincolo:

- 1) MASSERIA DONADONE – Cod FG001793 – Foggia – Villaggio -Periodo Neolitico - **Aree a Rischio Archeologico**, distante 190 m dall'area di impianto.
- 2) PASSO DI CORVO – Cod FG002189 – Foggia – Villaggio -Periodo Neolitico - **Aree a Rischio Archeologico** con tracce di fotografie aeree, collocata in parte nell'area di buffer dei 500 m.

Inoltre l'area di impianto risulta distante 550 m a sud ovest dall'area di rispetto della zona di interesse archeologico del sito archeologico denominato **Arpi** - area con VINCOLO ARC0502 Vincolo Archeologico Vincolo Diretto - Istituito ai sensi della L. 1089 del 15/11/1990 - insediamento con continuità di vita dall'VIII sec. a.C. ad epoca romana con abitazioni di età ellenistica e nuclei sepolcrali

Si segnala che nell'area dello studio sono presenti diversi villaggi di epoca neolitica.(Fig.06)

Dal sito del ministero della cultura (<https://cultura.gov.it/>) e dalla relazione archeologica allegata "AG_FOG01_REL15_VPIA_Archeologica" "l'area oggetto di studio ricade uno dei più importanti siti di epoca preistorica noti nella piana del Tavoliere, l'insediamento di Passo di Corvo oggetto di più campagne di scavo nel secolo scorso che ha restituito evidenza di compound e fondi di capanna. Alcune sepolture, prive di corredo, sono state individuate in tombe a fossa.". L'insediamento di Passo Corvo con CODICE DI CATALOGO NAZIONALE del ministero della cultura 1600377069 comprende alcune unità abitative insieme ad aree e strutture produttive e ad alcune sepolture e si estende per circa 130 ha (dato fornito dal Ministero della Cultura). Data l'estensione dell'area dell'insediamento e di ritrovamento dei reperti non si può escludere che vada a coinvolgere l'area ove previsto l'impianto fotovoltaico.

Dalla relazione archeologica allegata si riscontra, a distanza di 350 m dall'area di impianto, la presenza di un Sito denominato n. 4 - Loc. Passo Corvo, in cui in seguito alla realizzazione di un parco eolico indagini di superficie hanno messo in luce una concentrazione di tegole laterizi e anforacei attribuibili all'epoca ellenistico-repubblicana (Fig.05)

L'area risulta NON IDONEA.

IN CONCLUSIONE l'area impianto è quindi **NON IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter punto 2) e Art. 22-bis**. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree "in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"

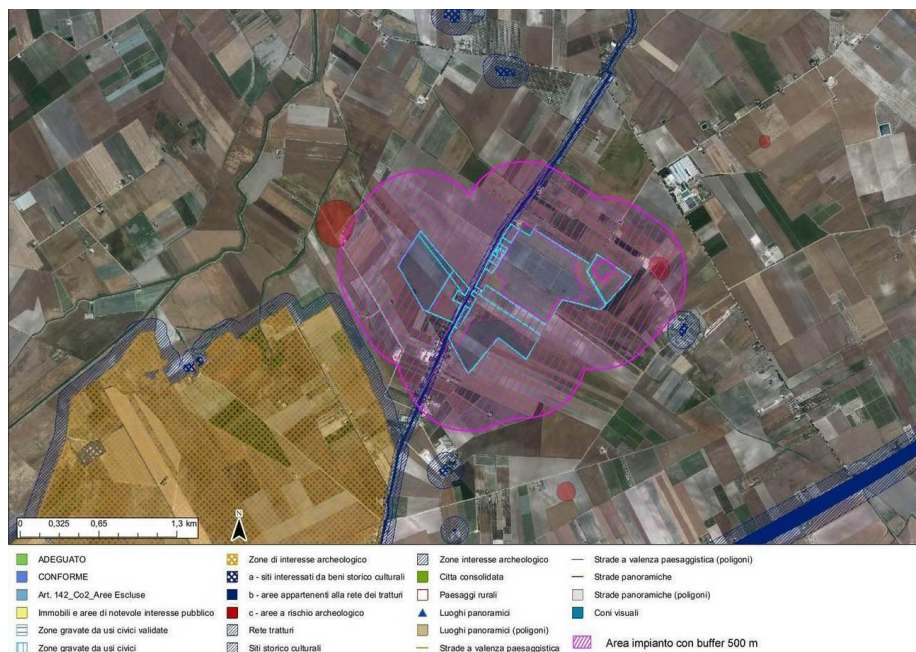


Figura 04: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli con buffer di 500 m

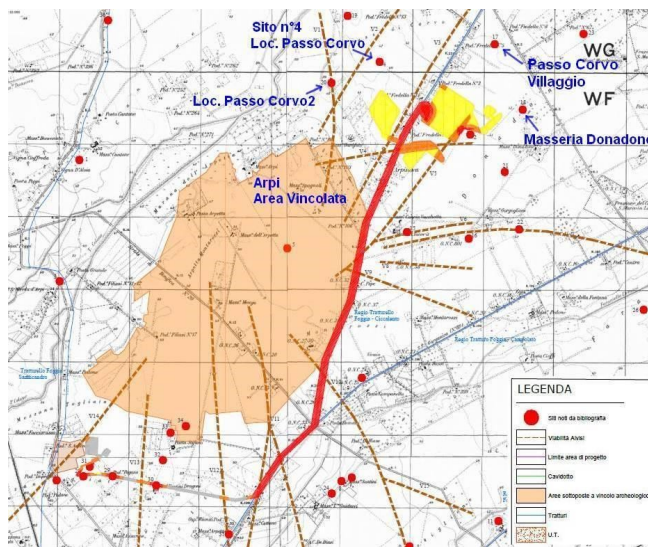


Figura 05: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione dei siti archeologici da relazione archeologica



Figura 06: indicazione dei siti archeologici dal sito cartapulia.it

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che le aree dell'impianto non ricadono in alcun vincolo diretto.

Elettrodotto: il tracciato dell'elettrodotto interferisce con le seguenti aree vincolate:

- Layer: BP - **Zone di interesse archeologico** (e relative aree di rispetto)
 - OGGETTO: **ARPI**, CODICE: ARC0449, ID_VINCOLO: **Vincolo Archeologico diretto**, NUMERO_DEC: 11/03/1991, ID_VINCOLI: Istituito ai sensi della L. 1089, PROVINCIA: FG, COMUNE: Foggia
 - OGGETTO: **ARPI** CODICE: ARC0502, ID_VINCOLO: **Vincolo Archeologico diretto**, NUMERO_DEC: 15/11/1990, ID_VINCOLI: Istituito ai sensi della L. 1089, PROVINCIA: FG, COMUNE: Foggia
- Layer: **aree appartenenti alla rete dei tratturi** (e relative aree di rispetto)
 - Denom_trat: Regio Tratturello Foggia Ciccamente, N°: 48, Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, Com. FOGGIA
 - Denom_trat: Regio Tratturo Foggia Campolato, N°:12, Reintegrato, Ar_Risp: 100, Com: FOGGIA

L'intervento, con la previsione di nuova viabilità, di fondazioni per installazione di 21 cabine elettriche, di recinzioni, di impianto di illuminazione e videosorveglianza, muta sensibilmente aree agricole caratterizzate anche da numerose segnalazioni archeologiche, in distretti assimilabili a zone industriali impattando in tal modo con il carattere rurale del paesaggio del tavoliere e con gli Obiettivi generali e strategici di valorizzazione del patrimonio identitario e culturale del PPTR.

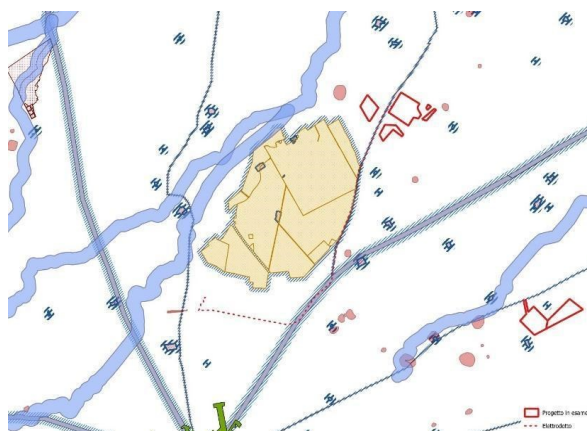


Figura 07: Area dell'impianto fotovoltaico con tracciato del cavidotto su cartografia PPTR

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE** (Fig.08). Possiamo affermare pertanto che **l'area di impianto rientra tra le aree idonee**.

Dall'esame della vincolistica si evince che il layout con la predisposizione dei moduli fotovoltaici è stato disegnato al di fuori delle aree vincolate esistenti. L'area ove è stata prevista la Stazione di Trasformazione Utente rientra tra le aree idonee.

Si segnala che in alto a dx sulla cartografia SIT compare il vincolo già citato nel paragrafo PPTR quale Aree archeologiche con buffer dei 100 m relativo al sito Passo Corvo e anche in tal caso è doveroso segnalare che l'estensione reale del sito, dichiarato di 130 ha, potrebbe essere più ampia di quella riportata in cartografia.

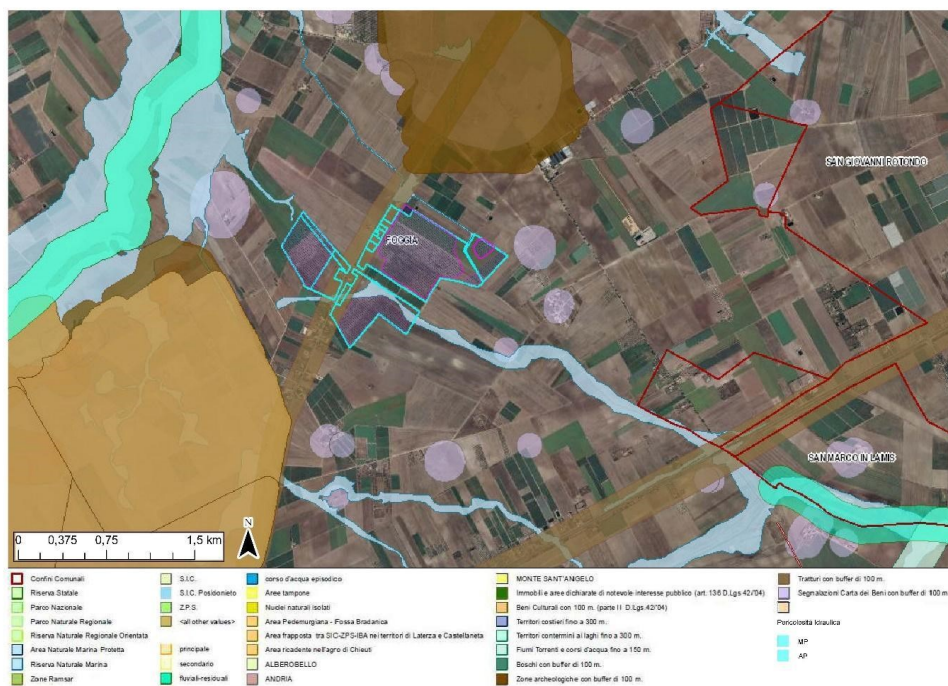


Figura 08: Area dell'impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010

Impatti cumulativi con altri impianti FER

Dall'analisi degli "Impianti FER DGR2122" della Regione Puglia non si rilevano impianti FER già realizzati entro 500 m dal progetto. (Fig 09).

In un intorno di 3000 m, in riferimento ai soli impianti fotovoltaici, risultano i seguenti impianti già realizzati (Fig. 10)

- Fotovoltaico F/CS/D643/33 (a Nord/Est)
- Fotovoltaico F/CS/D643/35 (a Sud)
- Eolico 86PBJJ7 (a Sud)

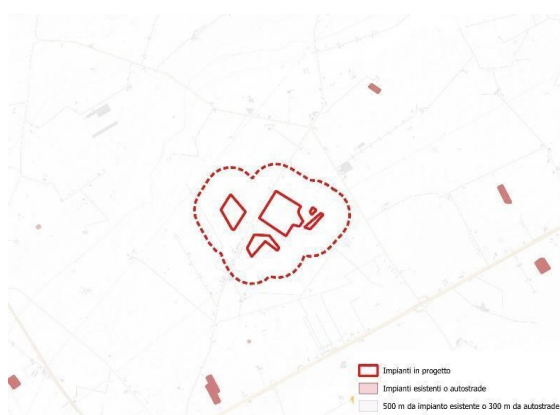


Figura 09: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER entro 500 m

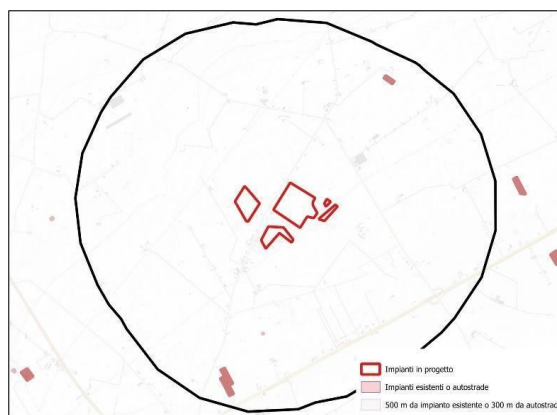


Figura 10: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER entro 3000 m

Impatti Cumulativi

Come correttamente riportato a pag. 68 dello SIA, "la D.G.R. 2122/2012 individua gli ambiti tematici che devono essere valutati e considerati al fine di individuare gli impatti cumulativi che insistono su un dato territorio: Tema I: impatto visivo cumulativo; Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario; Tema III: tutela della biodiversità e degli ecosistemi; Tema IV: impatto acustico cumulativo Tema V: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo (sottotemi: I consumo di suolo; II contesto agricolo e colture di pregio; III rischio idrogeologico)". Tuttavia, nel documento esaminato sembra essere sviluppato unicamente il tema IV (impatto acustico cumulativo), gli altri argomenti non risultano trattati.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

- a) Da verifica condotta sul sito <https://services.accredia.it/> non risulta che i progettisti del gruppo siano dotati di sistemi di gestione della qualità ISO 9000, ISO 14000 / EMAS al fine di comprovare la buona progettazione dell'intervento;
- b) non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili;

- c) il proponente ipotizza un impianto di produzione energetica composto da 86.736 moduli FTV bifacciali con tecnologia celle Si-mono (modello JKM 630 N - 78 HL4- BDV, Jinkosolar da 630 Wp - dim 2.465 x 1.134 m) installati su dei solar Tracker monoassiali di tipo 2V ad inseguimento solare con rotazione dei pannelli rispetto al piano orizzontale di 43°. La tecnologia scelta concorre a ridurre il consumo di suolo, come pure la diretta infissione dei pali nel terreno. Dagli elaborati di progetto si evince che l'asse di rotazione dei moduli FTV è posto a 3,025 m da terra, che i pannelli hanno altezza minima al suolo di 1,30 m e altezza massima pari a 4,750 m. Il passo tra i trackers risulta di 10.50 metri, distanza compatibile rispetto al passaggio di mezzi agricoli tra i pannelli.
- d) L'impianto non sfrutta aree già degradate da attività antropiche e in base allo strumento urbanistico del Comune di Foggia ricade in aree produttive agricole di tipo E, effettivamente utilizzate come tali, come si evince dall'ortofoto.
- e) La progettazione agronomica non appare in continuità rispetto all'uso attuale delle aree e neppure al potenziamento delle tradizioni agroalimentari, considerando che i suoli coinvolti sono all'attualità condotti a frumento in rotazione e ortaggi. Per quanto riguarda l'attuale uso del suolo e la conservazione della sua fertilità, l'intervento propone la coltivazione di erbai polifita ad uso zootecnico come rilevato da relazione agronomica. Ciò è in contrasto con quanto dichiarato nel SIA dove l'intervento propone colture irrigue, anche attraverso il recupero dell'acqua piovana (benchè non risultino fra gli elaborati individuate cisterne né un sistema di irrigazione) e la coltivazione ciclica di frumento duro, pomodoro e peperone (alternato con il melone pugliese, denominato Barattiere) (cfr. SIA punto 4.2.2).
- f) L'intervento non prevede ricerca e sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi; in relazione alla armonizzazione dell'impianto sul territorio, considerata la descrizione lacunosa delle opere di mitigazione, per quanto i fotoinserimenti abbiano un aspetto rassicurante, non è possibile esprimere un giudizio poiché non si conoscono le effettive caratteristiche di tali opere. Il progetto agronomico, prevedendo la coltivazione estensiva a prato (utile al programma produttivo che abbina al fotovoltaico l'allevamento zootecnico di ovini, utili questi ultimi anche a mantenere bassa la vegetazione e contenere in tal modo le operazioni di manutenzione dell'impianto) appare più povero rispetto all'attuale sfruttamento agricolo delle aree che sono invece coltivate a seminativi estensivi e ortaggi e non condizionate nell'uso dalla presenza dell'impianto di produzione energetica, che si inserisce nel mosaico agricolo imponendo una giacitura rispondente esclusivamente al miglior rendimento del sistema produttivo FTV.



Figura 11: Immagini tratte dall'elaborato T34 Fotoinserimento visuale 3 (confronto tra stato di fatto e progetto) si noti la presenza dei moduli e delle principali opere edilizie, oltre la fascia di mitigazione.

- g) Non si evince dai documenti progettuali allegati il coinvolgimento dei cittadini in processi di comunicazione e informazione né in fase preliminare all'autorizzazione, né per la fase di realizzazione degli impianti né per quella di esercizio. Non risulta programmato l'avvio di attività formativa per personale e maestranze future, come pure non risulta tra i proponenti il coinvolgimento effettivo di imprenditori agricoli o di aziende agricole o zootecniche. Ciò sorprende in quanto le aziende agricole per

effettuare qualsivoglia trasformazione edilizia in suoli agricoli sono soggette a molteplici controlli e giustificazioni per dimostrare l'effettiva esigenza, anche dimensionale, di locali di produzione, ricovero, lavorazione ect;

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza (cfr. fotoinserimenti) come misure di mitigazione finalizzate alla minimizzazione degli impatti negativi sul paesaggio una fascia verde perimetrale, non meglio dettagliata né definita, riassunta probabilmente nel CM sotto la voce “a corpo” relativa alle “opere agronomiche” (cfr. voce n. 36). Tale esemplificazione non consente di effettuare una valutazione sulla efficacia e/o pertinenza paesaggistica delle opere di mitigazione dell'impianto, probabilmente ricomprese nella categoria, se non per quanto rappresentato nei fotoinserimenti di progetto dai quali sembrerebbe che la barriera visiva sia costituita da olivi. Si segnala la mancata rappresentazione delle opere di mitigazione, dell'impianto di illuminazione e videosorveglianza negli elaborati planimetrici di impianto e nelle sezioni che illustrano la recinzione. L'omissione della rappresentazione degli elementi dell'impianto nei grafici rende difficoltose le verifiche di compatibilità delle opere previste rispetto al paesaggio agricolo.

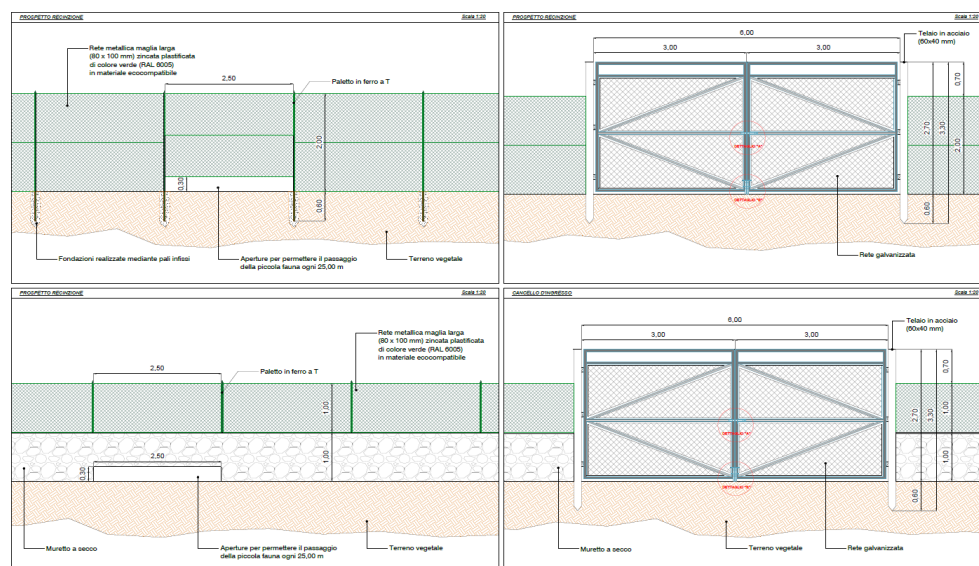


Figura 12: Immagine tratta dall'elaborato TAV14 si noti la mancata rappresentazione delle opere di mitigazione, del sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Par. 16.4) Le aree di intervento, come dichiarato dal proponente, non comprendono volutamente suoli caratterizzati da coltivazioni di pregio, pur essendo il territorio ricco di numerose produzioni di qualità. Pertanto l'intervento di che trattasi non è finalizzato alla valorizzazione di tali produzioni ma neppure le contrasta.

Par. 16.5) Non risultano nella proposta misure di Compensazione per il Comune di Foggia.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici” che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Colture proposte

Il sistema Agrivoltaico prevede la realizzazione di un sistema ad inseguimento solare, realizzato su strutture sospese (solar tracker). Sulle strutture sono montati l'asse principale orizzontale, sul quale sono collegati gli assi secondari che sostengono i moduli fotovoltaici. All'interno di questo progetto è prevista la realizzazione un sistema di allevamento zootecnico costituito da ovini al pascolo che consentirà di realizzare un sistema ecocompatibile ed economicamente sostenibile che consente di valorizzare al massimo sia il sistema di coltivazione sia il sistema di produzione di energia pulita. E' stata considerata la scelta della razza ovina Sarda, razza autoctona di media taglia ed originaria della Sardegna, ma ormai diffusa in tutta Italia.

In considerazione dell'esigenze del gregge e degli obiettivi del progetto ed al fine di subire la necessità di alcuna produzione di fieni, si è deciso di coltivare un prato poliennale composto da diverse tipologie di miscugli di avena da foraggio e vecchia.

In relazione alle caratteristiche pedoclimatiche della superficie di progetto e alla sostenibilità alimentare dell'allevamento previsto, si ritiene opportuno coltivare la seguente coltura:

essenza foraggio	superficie (HA)	q.li/HA	UFL/q.	UFL/HA	UFL totale per foraggio
Area pascolo	64.04.83	55	12	660	42.271,87

Tab. 6 - Produzione complessiva annua di foraggio.

- Erbaio polifita per il pascolo (graminacee-leguminose)

Le circa 42.271,87 UF totali annue di produzione stimata di foraggio sono ampiamente sufficienti a soddisfare circa il 50% del fabbisogno medio del gregge, il cui totale ammonta a circa 800.000 UF annue. La restante parte del fabbisogno del gregge sarà ricavata dai foraggi prodotti dalle aziende bio.

L'intervento si compone di 6 lotti distinti, ciascuno dotato di proprio recinto, secondo lo schema definito a “unica tessera”, giacché all'interno di ogni perimetro non vi sono pause, allentamenti o variazioni del ritmo tra trackers ect. e i pannelli, escludendo la fascia perimetrale di viabilità, risultano omogeneamente distribuiti nelle aree recintate.

Si segnala che in relazione “AG FOG01 REL01. SIA” risulta che: *“I terreni continueranno ad essere coltivati e fra le principali specie che saranno utilizzate abbiamo possibilità di inserire nel piano colturale anche specie di piante in via di estinzione quale il tipico melone pugliese denominato Barattiere, favorendo la biodiversità, utilizzando per l'irrigazione anche acqua meteorica che viene raccolta e distribuita alle colture contrastando il rischio inquinamento da nitrati con pratiche agricole sostenibili.*

Il ciclo colturale viene sviluppato con una rotazione colturale che prevede l'impiego di tre colture quali: il pomodoro, il frumento duro, il peperone (alternato al melone Barattiere).” Ciò è in contrasto con quanto dichiarato in “AG FOG01 REL16. Relazione agronomica”, dove il piano colturale prevede la coltivazione di un erbaio polifita di graminacee e leguminose ai fini zootecnici.

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati dalla relazione “AG FOG01 REL16. Relazione agronomica”

AREA CATASTALE TOTALE IMPIANTO	68.87.07 HA
AREA TECNICA*	04.82.24 HA
AREA ALLEVAMENTO	64.04.83 HA

Note (*): L'AREA TECNICA è l'area non adibita ad allevamento e di conseguenza non agricola, occupata in modo permanente da recinzione, strutture, cabine elettriche, viabilità per accedervi, tracker etc.

	Tessera 1 [m ²]	Sagricola	Tessera 2 [m ²]	Sagricola	Tessera 3 [m ²]	Sagricola	Tessera 4 [m ²]	Sagricola	Tessera 5 [m ²]	Sagricola	Tessera 6 [m ²]	Sagricola	Tot Tessere [m ²]	Sagricola
<i>Stot tessere</i>	157.742,76		117.799,72		361.842,05		9.808,05		21.666,14		19.847,82		688.706,54	
<i>Area non coltivabile, Viabilità + Opere annesse</i>	9.937,01		7.983,66		24.125,80		1.483,13		2.175,49		2.518,36		48.223,45	
<i>Sagricola tessere</i>	147.805,75	93,7%	109.816,06	93,22%	337.716,25	93,33%	8.324,92	84,88%	19.490,65	89,96%	17.329,46	87,31%	640.483	90,40%

Dalla verifica di tali dati per il calcolo della superficie agricola si evince che non si è tenuto conto dell'area realmente occupata dai tracker, ma si è considerata solo l'area adibita a pascolo, che non è tutta coltivabile in previsione della necessità di coltivare fieno su tutta l'area per l'allevamento di ovini in progetto.

Per il calcolo della reale area agricola ci si discosta dai calcoli effettuati sulla relazione succitata ove si è considerata coltivabile anche parte dell'area sotto i tracker. I tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 1.30 m da terra.

Se si considera nelle Linee guida dell'agrivoltaico la definizione di *“Altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo: altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli installati su strutture a inseguimento l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile”* si evince che si deve considerare coltivabile solo l'area tra le interfile completamente libera dai pannelli fotovoltaici e non anche l'area sottostante i tracker oltre alle altre aree non coltivabili sopra citate in tabella. Nell'area libera dagli ingombri dei pannelli si ha a disposizione l'altezza per lasciare flessibilità alla scelta della tipologia di attività agricola, garantire il giusto apporto di luce nonché garantire l'effettiva lavorabilità del terreno e rispettare i requisiti di sicurezza per macchine e persone (per es. mantenere distanza di sicurezza tra il passaggio dei macchinari agricoli e la struttura dell'impianto agrivoltaico).

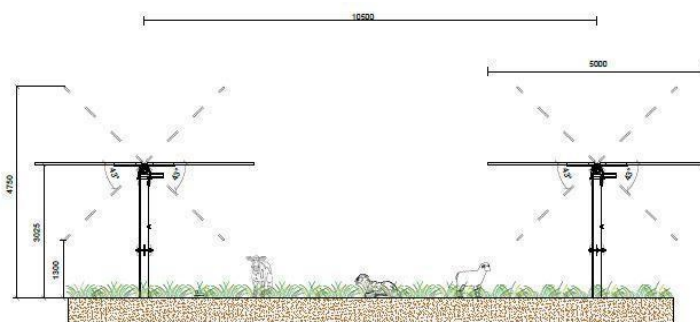


Figura 13: Sezione dell'area dell'impianto con indicazione delle scelte progettuali

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, l'area coltivabile dichiarata è di 64,04 Ha al netto delle infrastrutture, ma andrebbe decurtata anche l'area occupata dai tracker di 24,25 Ha che non possono essere realmente coltivate. Quindi l'area si ridurrebbe a 39,72 Ha

Se consideriamo la **superficie totale** abbiamo:

$S_{agr}/S_{tot} = 39,72 / 68,87 = 0,57$ inferiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Tale requisito non è rispettato.

2. LAOR massimo: dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Per il LAOR abbiamo: $Spv / Stot = 24,25 / 68,87 = 0,35$ **Tale requisito è rispettato.**

Rispetto del requisito B

1. la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione
2. la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

Requisito B1.a: Per quanto riguarda l'esistenza e la resa della coltivazione nella relazione "AG FOG01 REL16. Relazione agronomica" il calcolo della resa dei terreni ante e post opera è stato fatto considerando solo la produzione del frumento, mentre come anche riportato in relazione agronomica risulta che le coltivazioni attualmente su quei suoli sono frumento in rotazione con ortaggi.

Va evidenziato che dalla carta di uso del suolo della Regione Puglia risulta infatti che i suoli sono seminativi semplici in aree irrigue, confermato anche da osservazioni su Google Earth con immagini street view di aprile 2024.

Tale coltivazione non è stata considerata nel calcolo, oltre ad aver sovrastimato l'area realmente coltivabile a fieno, perché per le caratteristiche dei pannelli non è possibile coltivare al di sotto di essi. Dovrebbero inoltre essere considerati i maggiori costi per l'approvvigionamento di foraggio.

Non sono inoltre considerati i costi per l'allevamento di ovini, per la realizzazione dei manufatti agricoli delle stalle, fienile e silos presenti nel fotoinserimento della Tavola AG FOG01 TAV34 ma dei quali manca un elaborato progettuale di dettaglio in pianta e sezione. Nella documentazione presentata risulta esserci solo cabine magazzino e cabine uffici vedi tavole AG FOG01 TAV17 e AG FOG01 TAV18.

Mancano anche i costi di gestione di chi effettuerà le attività di coltivazione e pastorizia, nonché il costo dei mezzi agricoli necessari e dei macchinari per la gestione, lavorazione e distribuzione del latte e manutenzione degli stessi.

Si segnala anche che nella relazione "AG FOG01 REL06 Relazione Paesaggistica" si intende affidare la manodopera agricola per le coltivazioni piantumate ad una comunità terapeutica "Artlabor" e nella relazione agronomica "AG FOG01 REL16. Relazione agronomica" si fa riferimento ad una futura ATI con una azienda Agricola Di Carlo Agricolture, specializzata in coltivazioni orticole come da visura camerale consultabile on line. Mentre non c'è nulla in merito a quale azienda zootecnica dovrebbe gestire l'attività di allevamento degli ovini e della produzione di latte.

Tale requisito non è stato verificato

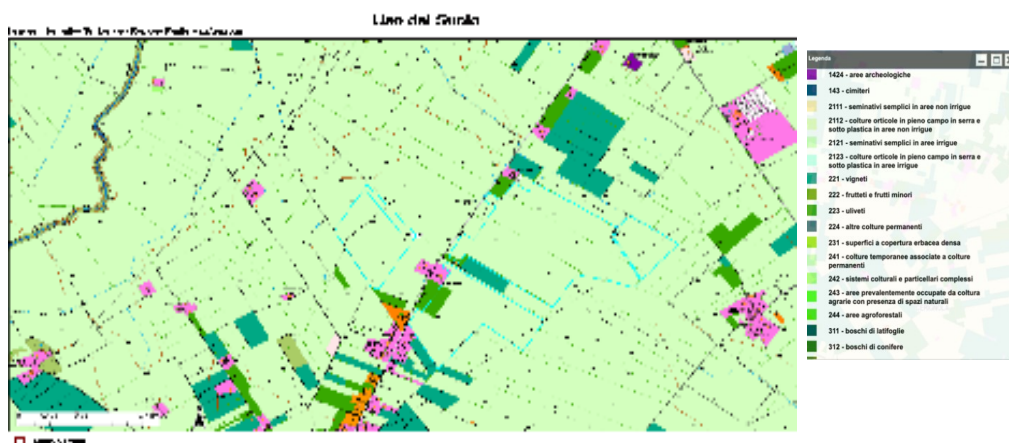


Figura 14: Stralcio carta uso del suolo della Regione Puglia

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato. Considerando che nello stato ante opera della zona in esame le coltivazioni sono frumento alternato ad ortaggi, mentre post opera tutta l'area viene convertita in pascolo.

Per le linee guida per gli agrivoltaici passare da un'attività agricola intensiva come la coltivazione di ortaggi ad una estensiva come pascolo non soddisfa il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Inoltre come evidenziato nel precedente paragrafo, non è neanche dimostrato che si è passati ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico maggiore, perché non sono state considerate diverse spese per l'attività e non è stato considerato che l'indirizzo produttivo è anche orticolo, oltre al fatto che l'area coltivabile con le strutture in progetto è stata quasi dimezzata.

Si segnala altresì che l'area è principalmente seminativa irrigua con presenza di coltivazioni di ulivi e vigneti, non si rilevano dalla carta di uso del suolo aree dedicate alla pastorizia.

Tale requisito non è rispettato

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

Il Proponente dichiara che è del 99%

C Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima di 1,30 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1 per l'attività zootecnica, mentre nel tipo 2 per l'attività colturali.

Tale requisito è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: In relazione agronomica non è previsto il monitoraggio in quanto si dichiara l'area non irrigua. Ciò non è corretto in quanto sia dalla carta di uso del suolo della regione Puglia sia da osservazioni su google l'area è irrigua e vi sono presenti molti sistemi di irrigazione. Si fa cenno ad un progetto di raccolta delle acque meteoriche dalle strutture aziendali e di un eventuale acquisto di acqua potabile, ma di fatto nella documentazione progettuale sia tecnica che grafica non è presente.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: In relazione agronomica si riporta che sarà effettuata una relazione asseverata da un agronomo con cadenza stabilita.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo

I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto agrivoltaico sono attualmente utilizzati per colture cerealicole e ortaggi. Non si tratta pertanto di recupero di terreni attualmente non coltivati, ma si propone un monitoraggio attraverso relazioni tecniche asseverate.

E.2 Monitoraggio del microclima: Saranno installate piccole stazioni meteorologiche e i dati saranno raccolti in relazione tecniche triennali o quinquennali.

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico il soggetto che realizza il progetto deve essere Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Il soggetto proponente che realizza l'impianto al momento dell'istanza è solo la DC ENERGY S.R.L. non una ATI, che tra l'altro allo

stato attuale non è stata ancora stipulata. Quindi emergono contraddizioni su chi debba occuparsi della gestione agricola, visto che si parla in differenti elaborati di differenti soggetti, ma nessuna delle due si occupa di allevamento di ovini, che è l'altra attività prevista nel progetto agrivoltaico. Quindi, di fatto, manca una azienda zootecnica che dovrebbe gestire l'attività di allevamento degli ovini e della produzione di latte.

Dagli elaborati infine, risulta che tutta l'energia prodotta sarà immessa in rete e non risultano aziende agricole o zootecniche che utilizzeranno una quota delle produzioni di energia elettrica.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agrivoltaico della potenza complessiva di 50,00 MW, e relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) presentato dalla società proponente **DC Energy S.r.l.** si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **NON E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C quater in quanto nel buffer di 500 m ed in particolare a ridosso di due lotti dell'impianto è presente il vincolo delle **Componenti Culturali ed insediative**: Aree appartenenti alla rete dei tratturi e relativa aree di rispetto: **Regio Tratturello Foggia Ciccalente N°48** non reintegrato **Classe A** in riferimento al Quadro di Assetto dei Tratturi di Puglia;
- **Non rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010.
- **Non contempla la verifica di numerosi criteri indicati al Punto 16 del DM** per la Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010);

Si segnala che nell'area dello studio sono presenti diversi villaggi di epoca neolitica tra cui il sito denominato **Arpi** - area con VINCOLO ARC0502 Vincolo Archeologico Vincolo Diretto e il sito PASSO DI CORVO – Cod FG002189 – Foggia – Villaggio -Periodo Neolitico - **Aree a Rischio Archeologico** come riportato anche nella relazione archeologica allegata “AG_FOG01_REL15_VPIA_Archeologica”.

Si evince dalla relazione che in seguito a lavori di scavo per un parco eolico (non realizzato) a distanza di 350 m dall'area di progetto, indagini di superficie hanno messo in luce una concentrazione di tegole laterizi e anforacei attribuibili all'epoca ellenistico-repubblicana.

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si riscontra che nel buffer dei 500 m non sono presenti altri impianti FER.

In riferimento al DM 10-9-2010 punto 16.5 “Misure di mitigazione” si osserva che in progetto non è presente alcun elaborato grafico o nessuna sezione dell'impianto con descrizione delle opere di mitigazione. La mitigazione è presente solo in un elaborato con fotoinserimento.

Nello Studio d'Impatto Ambientale non è stato compiutamente sviluppato il tema degli impatti cumulativi.

Per quanto concerne le valutazioni relative all'impianto agrivoltaico si sottolinea che il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico.

Il progetto risulta carente di informazioni inerenti l'attività zootecnica ed in particolare le aree destinate al ricovero e abbeveraggio degli animali, mancano informazioni ed elaborati grafici relativi alle stalle ed ai fienili e alle aree destinate alla mungitura degli ovini.

Si evidenzia inoltre una contraddizione in merito a differenti piani di coltivazioni agricole proposti per l'agrivoltaico, tra gli elaborati tecnici “AG_FOG01_REL16. Relazione agronomica” e “AG_FOG01_REL01. SIA”, nonché a differenti soggetti indicati per le attività agricole tra gli elaborati “AG_FOG01_REL16. Relazione agronomica” e “AG_FOG01_REL06 Relazione Paesaggistica”.

Non vi sono informazioni su aziende specializzate che possano condurre l'attività di zootecnica sull'impianto e non vi è alcun riferimento a possibili utilizzi dell'energia prodotta per autoconsumo all'interno dell'azienda agricola stessa o per altre attività limitrofe.

Per quanto concerne il piano colturale agronomico proposto, il progetto agricolo si articola nella realizzazione di un allevamento di ovini (principalmente da latte) su terreni appositamente coltivati a erbaio

polifita e utilizzati per il pascolo, la cui coltivazione è prevista tra le file e sotto le file. Il piano di coltivazione del progetto zootecnico, prevede la sola coltivazione estensiva per uso foraggio, intendendo acquistare la quota parte di granaglie e fieno da aziende circostanti; pertanto il piano di coltivazione non tiene conto dell'autosufficienza alimentare. Si osserva che rispetto alla configurazione spaziale dell'impianto, non sono stati descritti i processi produttivi, la meccanizzazione, e gli spazi di manovra, necessari per la realizzazione della produzione agricola, anche nelle previsioni, nel lungo periodo di un cambio di coltivazione. Si rileva una carenza di informazioni sulla gestione pratica del pascolo "a rotazione" che si intende realizzare (aree rotanti di pascolamento ben definite e recitate per ridurre il rischio di desertificazione e insuccesso dell'erbaio), e degli animali, (recinzioni, stabulazione, stalla di mungitura, depositi abbeveratoi, disponibilità idrica).